**Caso 1- insegnante**

Tizio è titolare dell’insegnamento di Economia Aziendale in un Istituto tecnico commerciale. A Tizio risultano riconducibili un numero elevatissimo di assenze dal servizio e la loro collocazione strategica, soprattutto, in determinati periodi dell’anno scolastico (in particolare, in occasione di c.d. ponti, feste comandate ovvero impegni istituzionali di particolare onerosità) con conseguenti le gravi difficoltà e carenze di apprendimento lamentate dagli studenti confermate dalle valutazioni insufficienti riportate da intere classi, a cagione dell’inadeguato impegno del docente, anche sul piano didattico. Segnatamente negli anni scolastici 2002-2003 e 2003-2004, il Tizio avrebbe accumulato un totale di assenze corrispondente, rispettivamente, al 71,5% e al 59,8% dell’orario di servizio nelle classi a lui assegnate.

A sua difesa Tizio contesta gli addebiti relativi alle assenze accumulate, osservando come esse siano regolarmente giustificate da malattia (artrosi cervicale) ed asseverate da certificazione medica facente prova fino a querela di falso. In particolare, Tizio deduceva sul punto che nell’ambito di una carriera trentennale si sarebbe estrapolato un limitato periodo, per assumerlo a paradigma dell’intera attività̀ di insegnante. In particolare, sarebbero state enfatizzate le risultanze degli anni scolastici 2002-2003 e 2004-2005, nel corso dei quali manifestazioni particolarmente acute di artrosi cervicale avrebbero reso necessarie, fra l’altro, varie sedute riabilitative alle quali Tizio tuttavia non dimostra di essersi effettivamente sottoposto.

In effetti a seguito degli accertamenti in giudizio Tizio risultava affetto da artrosi cervicale. Quali responsabilità, se sussistenti, sono riconducibili in capo a Tizio?

Risposta: sussiste la responsabilità del docente continuamente assente per malattia che tralascia di curarsi

* Danno da disservizio
* concretizza danno erariale il comportamento di un docente che - ad onta di quel principio di continuità didattica avente un ruolo centrale nel relativo statuto professionale - reitera comportamenti ai quali risulta associata un'alta frequenza di recidivazioni della sua infermità, causa di un **numero abnorme di assenze dal servizio, senza neppure aver cura di sottoporsi, fra l'uno e l'altro episodio, ad idonei trattamenti terapeutici.**
* Una simile condotta risulta, ad avviso del Collegio, improntata a colpa grave, e produttiva quindi di danno erariale, per la minor qualità della prestazione formativa resa al servizio dell’amministrazione scolastica, in considerazione della forte contraddizione con il principio di **continuità didattica.**
* Al convenuto va imputato di **non aver fatto nulla per evitare o ridurre il rischio** dell’(alta frequenza di) interruzione della prestazione del servizio (con conseguente sua prestazione ad intermittenza) dovuta ad assenza per malattia
* Non vi è infatti prova che il convenuto si sia **sottoposto ad adeguati trattamenti terapeutici**,
* frustrazione del principio di continuità didattica si traduca in un fallimento dell’istituzione scolastica sul piano educativo e formativo, e quindi in un cattivo utilizzo delle ingenti risorse pubbliche, attinte dalla fiscalità generale, che in essa sono investite.

C. CONTI LOMBARDIA, SEZ. GIURISD., 21 MARZO 2008, N. 209

**Caso 2 – dsga**

Tizia è stata per molti anni direttore dei servizi generali e amministrativi dell'Istituto di Istruzione Alfa. Durante gli anni in questione Tizia poneva in essere **numerosi comportamenti illegittimi** tra cui: gravissima incuria nella tenuta dei registri contabili, errata messa in essere di procedimenti amministrativi, maneggio di denaro senza documentazione atta a comprovarne l'uso. In particolare, Tizia soleva **distrarre a proprio vantaggio** le somme destinate al **pagamento dei viaggi di istruzione**. Ella riceveva parte del denaro destinato al pagamento dei viaggi di istruzione direttamente in contanti dagli alunni, dopodiché provvedeva al versamento in banca delle somme ricevute e, successivamente, al pagamento degli importi dovuti alle agenzie di viaggio che avevano organizzato i viaggi. Tuttavia le somme che Tizia incassava dagli studenti non corrispondono a quelle versate sul conto corrente bancario dell'Istituto, essendo le somme pagate dagli alunni di **gran lunga superiori** a quelle versate.

**Quali profili di responsabilità del dsga si prefigurano? Cosa deve fare il ds?**

**Responsabilità disciplinare**

**Il dirigente scolastico:**

Dopo aver svolto un'approfondita ispezione ed esame della documentazione reperibile, oltre l’acquisizione di informazioni da parte dei soggetti più idonei nell’istituzione scolastica a ricostruire i comportamenti di Tizia il ds aveva ricostruito, ovviamente in via approssimativa, l'entità del danno causato al bilancio dell'Istituto. Trasmette risultanze all’USR.

**L’Ufficio scolastico regionale**

* attiva un procedimento disciplinare
* effettuata una segnalazione alla Procura della Repubblica
* effettua segnalazione Procura Corte dei Conti

**Responsabilità penale**

Dsga condannato per i reati di cui agli art. 479 (falsità ideologica in atti pubblici), 490 (soppressione, distruzione e occultamento di atti) e 314 (peculato) del codice penale.

**Responsabilità erariale:** riconosciuta la responsabilità amministrativo contabile anche sotto il profilo del danno all’immagine della scuola.Corte conti Toscana 19 maggio 2010 n. 393

Caso 3 d.s.

Caio è il nuovo dirigente scolastico dell’Istituto Alfa. Egli succede a Tizio che ha rivestito il ruolo di dirigente scolastico negli anni antecedenti. Una volta immesso nelle funzioni Caio provvede alle operazioni di inventario e ricognizione del numero di volumi della biblioteca dell’Istituto. Egli si avvede così della mancanza di numerosi tomi dalla biblioteca dell’Istituto scolastico.

Cosa deve fare Caio? Quali responsabilità si profilano per Tizio il quale dal canto suo afferma di non essere responsabile per la mancata restituzione, da parte dei fruitori della biblioteca, dei volumi?

LA RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER AMMANCO DI LIBRI DI PROPRIETÀ DELL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

* Il predetto danno, causalmente riconducibile alla omessa o superficiale custodia e vigilanza sui beni custoditi o da custodire, è inoltre correlato ad un atteggiamento gravemente colposo tenuto da Tizio
* A ciò si aggiunga che il patrimonio librario di una Istituzione scolastica riveste un rilievo non solo economico e finanziario, ma, anche e soprattutto, culturale e professionale, come tale decisivo per il successo delle iniziative educative e formative che lì si svolgono; e ad esso, pertanto, va riservata una cura scrupolosa ed attenta che, nel caso in esame, non risulta essere stata affatto osservata.
* La responsabilità del convenuto discende direttamente dalla **qualifica di consegnatario dei beni, dal medesimo posseduta fino al passaggio delle consegne.**
* In virtù di tale qualifica, egli era tenuto all’obbligazione di restituzione delle cose detenute ai sensi dell’art. [194](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100932ART194) del [R.D. n. 827/1924](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100932): siffatta responsabilità può essere fugata solo con la dimostrazione della non imputabilità dell’ammanco rilevato (cfr. Cass. Civ. SS.UU. 29.5.2003, n. 8580; Corte dei conti Sez. Puglia 15.2.1995, n. 15; Corte dei conti SS.RR. 5.4.1991, n. 708).

C. CONTI BASILICATA, SEZ. GIURISDIZ., 17 FEBBRAIO 2010, N. 50